COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE	**n. 39/2024 di Reg.**
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	**del 14/11/2024**
Via Stresa 31/b – 00135 ROMA	
OBBLIGAZIONE COMMERCIALE	
Per: **GARA 132.2 - Acquisizione licenze software per attività di analisi forense**	
– CIG: B405FC9E29 - CUP - D87H24002820001 - Capitolo 7115/2 - E.F. 2024.	
T.D. N.4702254. L'anno duemilaventiquattro addì 14 del mese di Novembre,	
PREMESSO CHE	
il Comandante del Comando per le Operazioni in Rete con Determina a Contrarre	
nr. 494 in data 28/08/2024 ha autorizzato il Capo del Servizio	
Amministrativo/Responsabile Unico del Progetto in Fase Affidamento ad	
effettuare la procedura in economia; che tramite Mercato Elettronico della	
Pubblica Amministrazione con T**.D. n. 4702254 in data 04/10/2024**, il Capo del	
Servizio Amministrativo ha indetto un'indagine di mercato; che con il verbale di	
congruità delle offerte n. 49 datato 28/10/2024 l'offerta presentata dalla **Ditta**	
CCG, VIA ODERISI DA GUBBIO 97/99 Roma, è stata valutata congrua e	
vantaggiosa per l'A.D. da apposita Commissione all'uopo nominata; si conviene e	
si stipula quanto segue: =======	
ART. 1 (le parti)	
La **CCG SRL**, nella persona della **Sig. Antonio PEPE** nato a TAURIANOVA il	
30/05/1944, in qualità di Amministratore unico della predetta Ditta , come si	
evince dalla documentazione custodita in copia agli atti, che nel seguito della	
presente obbligazione sarà denominata semplicemente "la Ditta", si impegna con	
l'A.D. e per essa con il Comando per le Operazioni in Rete nella persona del Col.	
com. Maurizio LAMBIASE, Capo del Servizio Amministrativo che nel seguito	

della presente obbligazione sarà denominata "l'Amministrazione", ad effettuare la fornitura in oggetto, come da requisito Capitolato Tecnico e dettaglio prezzi in allegato, che costituisce parte integrante della presente scrittura. ==========

ART. 2 (condizioni)

La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36. Tale provvedimento, seppur non allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23/05/1924, n° 827. ==========

ART. 3 (durata della prestazione)

La fornitura/prestazione ha efficacia a decorrere dalla data di accettazione della presente obbligazione commerciale e della discendente lettera di ordinazione e dovrà essere conclusa **entro il 05/12/2024**. La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione nominata dal Comandante del Comando per le Operazioni in Rete, la quale dovrà verificare accuratamente che la fornitura sia stata eseguita conformemente a quanto richiesto e provvederà a redigere il relativo verbale di verifica di conformità. ==========

ART. 4 (importo aggiudicato e garanzia fidejussoria)

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente obbligazione alla Ditta sarà corrisposto l'importo di **€. 64.416,00 (sessantaquattromilaquattrocentosedici/00) IVA inclusa.** La Ditta a garanzia degli obblighi assunti con la presente scrittura, presenta polizza fideiussoria **nr. 40065391003535 datata 06/11/2024** rilasciata dalla Società Italia Assicurazioni per un valore di **Euro 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00)** ai sensi della Legge 10.06.1982 n. 348. La garanzia prestata con la predetta polizza sarà valida dalla

data della stipula fino a quella di cessazione della presente obbligazione. L'importo suddetto si intende fisso e invariabile e la Ditta si impegna a non avanzare richieste di revisione di prezzo. ==========

ART. 5 (modalità di pagamento)

Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, sarà effettuato a cura dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente bancario/postale dedicato, entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla data di avvenuta verifica di conformità/data fattura qualora quest'ultima sia emessa successivamente dalla data di avvenuta verifica di conformità. **Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio** e, comunque, successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità ove previsto); dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come da dettaglio prezzi in allegato, e dovrà indicare il numero di protocollo della lettera di ordinazione, il numero di CIG, la causale come da oggetto della presente Obbligazione e l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (qualora in presenza di IVA da versare allo Stato). La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell'articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica **2SR075.** Il presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse attestate sul **capitolo di bilancio 7115/2 dell'E.F. 2024** mediante apertura di credito a favore del

Funzionario Delegato dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA). ====

ART. 6 (flussi finanziari)

La società assicura e garantisce che il c/c "dedicato" e le persone delegate ad operare su di esso, sono come da dichiarazione presentata dalla ditta in fase di offerta ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13.8.2010. **Tale dichiarazione viene allegata alla presente scrittura e ne costituisce parte integrante**. Ogni variazione negli estremi del predetto conto o delle persone delegate ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata all'Ente Militare a mezzo lettera raccomandata A/R, in assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita all'Ente Militare per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato. La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L.136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente ordinativo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, altrimenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto negoziale. L'obbligo di tracciabilità si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e successive modifiche. ==========

ART. 7 (affidamento a terzi)

Ove si verificassero i seguenti eventi: ==========

- Frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; ==========

- Cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta; ==========
- Morte dell'imprenditore, quanto la considerazione della sua persona sia motivo determinante della garanzia; ==========
- Inizio delle prestazioni non nel termine prefissato; ==========
- Interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo non autorizzata da questo Comando; ==========

l'Amministrazione potrà affidare a terzi, sempre con l'applicazione delle procedure di sicurezza, il servizio o la parte rimanente di esso in danno della Ditta, nei limiti del valore della presente obbligazione commerciale. ==========

L'addebito a carico della Ditta inadempiente sarà effettuato secondo le previsioni normative vigenti. ==========

ART. 8 (patti di integrità)

La Ditta si obbliga al rispetto dei "**Patti di integrità**" sottoscritti in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante, sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinerà la risoluzione del presente Atto Negoziale. ==========

ART. 9 (penalità)

In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'A.D., fatto salvo quanto previsto dall'art. 134 del D.P.R. 236/2012 in ordine all'esecuzione in danno e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicherà una penalità del 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo

contrattuale netto. Le condizioni stesse, per quanto non allegate alla presente obbligazione, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., approvato con R.D. 23/5/1925, n. 827. Inoltre, la presente scrittura sarà soggetta a risoluzione automatica, qualora, la Ditta non adegui le condizioni economiche del presente atto negoziale alle condizioni più favorevoli previste in una eventuale convenzione CONSIP stipulata successivamente al presente atto negoziale ed avente lo stesso contenuto negoziale ("clausola di recesso" ai sensi del D.L. 95/2012 – cd. spending review), senza che la Ditta abbia nulla a che pretendere per la parte del servizio non svolta. ==========

ART. 10 (infortuni e danni)

La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni. ==========

ART. 11 (variazioni)

Per l'esecuzione della presente obbligazione la Ditta elegge il suo domicilio legale **in Via oderisi da gubbio 97/99 - Roma**, ove si conviene dovranno essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero derivare dal presente rapporto. Qualora nel corso di svolgimento della presente obbligazione si verificassero variazioni nella denominazione della Ditta o nelle persone della Ditta stessa autorizzate ad esigere o quietanzare in nome e per conto di essa, dette variazioni dovranno essere debitamente ed immediatamente notificate all'Amministrazione. Non potranno, invece, essere disposte, senza la preventiva conoscenza dell'Amministrazione, variazioni che comportino mutamento dell'assetto sociale o altra forma di cessione, incorporazione o fusione. In tal caso,

l'Amministrazione si riserverà la volontà di proseguire il rapporto contrattuale, qualora il nuovo assetto non sia di gradimento. Nel caso in cui la Ditta contraente dia corso ad atti del tipo di quelli indicati, senza darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, la presente obbligazione si intenderà automaticamente risolta. ==========

ART. 12 (tutela dei lavoratori)

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori riguardanti: ===

- le assicurazioni sociali , previdenziali e contributive derivanti da legge e da accordi salariali di lavoro (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattia, ecc.); ==========
- quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi salariali, e prevedono, a favore dei lavoratori, assegni familiari, indennità ai richiami alle armi, contributi ex Ges.ca.l., ecc.; l'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sugli averi della ditta fino al 20% (ventipercento) dell'importo totale della prestazione, qualora l'ufficio competente denunci che la Società non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. ==========

La somma trattenuta sarà corrisposta soltanto quando l'ufficio denunciante avrà dichiarato di essersi la Società posta in regola, né la Società potrà prendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. L'Amministrazione si riserva, in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o Casse Edili, di sostituirsi alla Ditta versando – in tutto o in parte – la somma dovuta in forza della presente obbligazione commerciale direttamente ai predetti Istituti e Casse in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. La Società si obbliga, inoltre, a

praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli operai impiegati potrà comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la sospensione dei pagamenti (art. 5 legge 25.01.94 n. 82) nonché la risoluzione dell'atto negoziale. ==========

ART. 13 (clausola risolutiva)

La presente obbligazione, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sulla base delle autocertificazioni rese, secondo quanto richiesto dall'articolo 99 del D.LGS 36 del 31 marzo 2023, è da intendersi unilateralmente nulla e senza che la Ditta abbia nulla a pretendere. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei casi previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgl. 36/2023, nell'ipotesi di irrogazione a carico dell'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrarre con la Pubblica Amministrazioni. ==========

ART. 14 (clausola di riservatezza)

La Ditta si impegna a mantenere a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione comunicata dall'Amministrazione che desidera che sia mantenuta riservata ai documenti che: (1) risultano chiaramente evidenziati in forma scritta come riservati, o (2) siano stati dichiarati verbalmente confidenziali, con successiva conferma scritta entro 15 giorni dall'iniziale. La presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1)

siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Ditta; (3) siano divenute di dominio pubblico senza alcuna responsabilità da parte della Ditta, successivamente alla loro comunicazione da parte dell'Amministrazione alla Ditta; (4) siano già nella disponibilità della Ditta al momento della loro comunicazione da parte dell'Amministrazione e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano state comunicate a terzi da parte dell'Amministrazione senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali l'Amministrazione ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Ditta può liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da un'autorità giudiziaria. L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che la Ditta svolge la propria attività commerciale nella ricerca e nell'analisi dei servizi I.T. e la presente obbligazione di riservatezza non si applicherà ad ogni informazione ottenuta dalla Ditta attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti da fonti che siano diverse dai dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente contratto. ==========

ART. 15 (clausola revisione dei prezzi)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed

imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto. ==========

ART. 16 (luogo di esecuzione fornitura e contatti)

La fornitura/prestazione deve essere realizzata a cura di codesta Ditta, secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico in allegato. Eventuale fornitura di materiali dovrà essere effettuata presso i Magazzini del Comando per le Operazioni in Rete – Viale del Castro Pretorio, 57 – 00184 Roma, **indicando i CODICI NATO dei materiali**, previo contatto telefonico con il **1°Mar. Alfredo MILITANO** al seguente numero di telefono 06-46914523 - e-mail: consegnatario2@cor.difesa.it. ==========

Direttore Esecuzione Contrattuale: CAP. AGOSTINO PANICO - e-mail: roc.uto.ssc.cs@cor.difesa.itt.

ART. 17 (sottoscrizioni)

La presente Obbligazione Commerciale consta di n. 10 (dieci) pagine interamente scritte - allegati esclusi oltre le sottoscrizioni. ==========

Fatto, letto e sottoscritto alla data in epigrafe. ==========

PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Col. com. Maurizio LAMBIASE (documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MAURIZIO LAMBIASE
RUP
In Data/On Date:
giovedì 14 novembre 2024 07:56:59

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA

Antonio PEPE **(documento firmato digitalmente)**

Firmato digitalmente da:
ANTONIO PEPE
Data: 14/11/2024 09:04:14

VISTO: APPROVO

IL COMANDANTE

Gen. Sq. Sergio Antonio SCALESE **(documento firmato digitalmente)**

Allegato all'Obbligazione Commerciale n. 39/2024 del 14/11/2024 (da citare in fattura)

Riferimento: Lettera di Ordinazione n. 164 del 14/11/2024 (da citare in fattura)

Oggetto: **GARA 132.2 - Acquisizione licenze software per attività di analisi forense – CIG: B405FC9E29 - CUP - D87H24002820001 - Capitolo 7115/2 - E.F. 2024. T.D. N.4702254.**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Descrizione	Quantità	Capitolo 7115/2 E.F. 2024
Acquisizione licenze software per attività di analisi forense, come da Requisito Tecnico Operativo in allegato.		**€. 52.800,00**
Totale Imponibile		**€. 52.800,00**
Iva 22%		€.11.616,00
TOTALE		**€. 64.416,00**

	PRODOTTO	DETTAGLIO	Q.	
Acquisto/rinnovo Software per l'analisi forense di malware. ROC	Licenza Axiom Cyber		12 mesi	13.200,00
	Genymotion Business Licence 2 utenti		24 mesi	2.400,00
	Network Miner Professional		24 mesi	1.680,00
	Arsenal Recon ALL		36 mesi	2.400,00
	Cyber Triage Standard PRO 12 mesi		12 mesi	4.200,00
	R-Studio Technician 12 mesi		12 mesi	1.080,00
Acquisto/rinnovo Software per il reverse engineering di malware. ROC	Binaryninja commercial		24 m	1.920,00
	Factory I/O Ultimate Edition - One time licence		/	918,00
	burp suite professional		12 mesi	540,00
~~Acquisto/rinnovo licenze principali antivirus per l'analisi statica di malware. ROC~~	~~Crediti virustotal per un totale di 2000 euro~~	NO	/	
Acquisto/rinnovo licenze strumenti exploitation/post-exploitation. ROC	Cobalt Strike + Outflank		12 mesi	12.000,00
Acquisto/rinnovo licenze strumenti supporto alle attività di Reverse Engineering. ROC	Advantech USB 4704		1	192,00
	Advantech USB 4750		1	348,00
	scanner 3D reality cr scan raptor		1	1.680,00
	Microscopio elettronico linkmicro lm246ms		1	362,00
	Amplificatore RCF	RCF DMA-504 Digital	1	1.800,00
	Diffusore RCF 300W n.4	C 3110-126	4	4.560,00
	Testa Mobile luci Ibrida n.4	JB SYSTEM - CHALLENGE	4	3.140,00
	Controller Luci	Eurolite DMX Move Controller 512 PRO		380,00

TOTALE IMPONIBILE 52.800,00

CCG s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

Allegato 2

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE
PATTO DI INTEGRITA'

OGGETTO: GARA 132.2 - Acquisizione licenze software per attività di analisi forense - CUP D87H24002820001 - Capitolo 7115/2 - E.F. 2024.

tra

il Comando per le Operazioni in Rete - Ufficio Amministrazione

e

la Ditta CCG SRL ..... (di seguito denominata Ditta), sede legale in ROMA (RM)....., via DERISI DA GUBBIO n. 97-99 codice fiscale/P.IVA 03351060583 - 01187151004 rappresentata da ANTONIO PERE .....
..... in qualità di AMMINISTRATORE UNICO .....

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento" emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs.. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli

organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data 04/10/2024.

Per la Ditta:

Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)
CCG s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

ALLEGATO 1

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (GURI n. 196 del 23 agosto 2010).

DICHIARAZIONE
(ex D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000)

In relazione a quanto in oggetto, il sottoscritto ANTONIO PEPE, nato a GIOIANOVA (RC) il 30/05/1964, residente a ROMA (RM) in via DELLE BERMUDE n. 10, in qualità di AMM.RE UNICO della CCG SRL, sede legale in ROMA (RM), via ODERISI DA GUBBIO, 97-99 Partita IVA/C.F. 01187151006 - 03351040583

DICHIARA

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di assumere gli obblighi connessi con l'identificazione dei lavoratori previsti dall'art. 18, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dall'art. 5 della legge n. 136/2010.

Istituto bancario: B.N.L. AG. N. 27 - VIA V. BRUNACCI, 41 - ROMA;

IBAN: IT04G0100503227000000006790;

ABI: 1005;

CAB: 03227;

C/c: 000000006790;

CIN: G;

GENERALITA' DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO:
- Nome ANTONIO cognome PEPE cod. fisc. PPENTN64E30L630

- Nome _____ cognome _____ cod. fisc. _____

- Nome _____ cognome _____ cod. fisc. _____

La società si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

La società accetta che l'Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Località, ROMA, 04/10/2024

Timbro e firma
CCG s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

REPUBBLICA ITALIANA
CARTA DI IDENTITÀ
COMUNE DI
1. ROMA
2. PEPE
3. ANTONIO
4. TAURIANOVA
5. 30.05.1944
6. M
7. 00315.1.A00
8. 170
CIITA4359960AA<<<<<<<<<<<<<<<<
4405304M2505303ITA<<<<<<<<<<<
PEPE<<ANTONIO<<<<<<<<<<<<<<<<<

9. ROMA
10. VIA DELLE BERMUDE 10
11. 02.03.2016
12. 30.03.2025
13. ITA
14. PPENTN44E30L063Q
15.
16. VALIDA PER L'ESPATRIO